

SCHEDA DI VALUTAZIONE n. 6/2011
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 485/2008 del Consiglio, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia.		
NUMERO ATTO	COM (2010) 761 def.		
NUMERO PROCEDURA	2010/0366 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	17/12/2010		
DATA DI TRASMISSIONE	17/12/2010		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	11/02/2011		
ASSEGNATO IL	20/12/2010		
COMM.NE DI MERITO	9 ^a	Parere motivato entro	27/01/2011
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a e 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	20/01/2011
OGGETTO	La proposta di regolamento è diretta ad allineare le procedure di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 485/2008 alle nuove procedure di esecuzione di cui all'articolo 291 del TFUE. Inoltre, la proposta prevede il conferimento di una delega di potere, <i>ex</i> articolo 290 del TFUE.		
BASE GIURIDICA	Articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'emanazione di norme sull'organizzazione comune dei mercati agricoli e di altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca.		
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ	La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto essa insiste nel quadro comunitario del finanziamento della politica agricola comune, organicamente disciplinato dalla normativa europea.		
PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ	La proposta appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto le modifiche previste si limitano all'obiettivo di		

allineare le competenze di esecuzione conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 485/2008 alla differenziazione tra poteri delegati e competenze di esecuzione, introdotta dagli articoli 290 e 291 del TFUE.

ANNOTAZIONI:

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, attribuisce agli Stati membri il compito di prendere le misure necessarie per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare allo scopo di accertare se le operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAG) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) siano reali e regolari, e pertanto di prevenire e perseguire le irregolarità e di recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze.

In tale contesto, il regolamento (CE) n. 485/2008 stabilisce un quadro normativo diretto a regolamentare le operazioni di controllo degli Stati membri, limitatamente al controllo dei documenti commerciali delle imprese beneficiarie o debentrici dei finanziamenti erogati dal FEAG.

La proposta di regolamento in esame reca modifiche al regolamento (CE) n. 485/2008, al fine di allineare le procedure di esecuzione ivi previste, alle nuove procedure stabilite dagli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernenti rispettivamente i poteri delegati e le competenze di esecuzione della Commissione europea.

Si ricorda che i poteri delegati, ai sensi dell'articolo 290 del TFUE, consentono alla Commissione europea di emanare atti non legislativi di portata generale, che integrano o modificano elementi non essenziali dell'atto legislativo. In relazione al conferimento di tali poteri, l'atto legislativo delegante deve fissare esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere.

Per quanto riguarda i poteri di esecuzione, l'articolo 291 prevede che l'attuazione degli atti legislativi europei spetta agli Stati membri. Tuttavia, qualora sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti legislativi, questi possono conferire alla Commissione competenze di esecuzione. L'articolo 291 rimanda ad un apposito regolamento che stabilisca le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Tale regolamento è stato proposto il 9 marzo 2010 (si tratta dell'atto COM(2010) 83) e su di esso la 14^a Commissione ha approvato il 23 novembre 2010 una risoluzione (*Doc. XVIII*, n. 66).

Il regolamento (CE) n. 485/2008 prevede, all'articolo 13, l'attribuzione alla Commissione del compito di stabilire, se del caso, le modalità di applicazione del regolamento stesso, mediante la "procedura di gestione" di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005. Tale procedura prevede che le decisioni della Commissione europea siano sottoposte al vaglio di un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri, e che, se sul provvedimento della Commissione il comitato esprime un parere contrario, la questione venga rimessa al Consiglio dell'Unione europea.

La proposta di regolamento in esame prevede di adeguare le predette competenze di esecuzione attribuite alla Commissione al dettato dell'articolo 291 del TFUE e, in particolare, dell'emanando regolamento che disciplina le competenze di esecuzione. In questo senso, la "procedura di gestione" viene trasformata in "procedura d'esame" che prevede, in caso di parere contrario, non la remissione al Consiglio, ma la possibilità di ripresentazione del progetto al comitato per una seconda delibera o la proposizione di un progetto modificato, e in caso di secondo parere negativo, la non adozione della proposta.

Inoltre, la proposta di regolamento in esame introduce nel regolamento (CE) n. 485/2008 anche una delega di potere alla Commissione europea per stabilire l'elenco delle misure da escludere dall'applicazione dello stesso regolamento, in quanto, per loro natura, non si prestano ad una verifica a posteriori mediante il controllo di documenti commerciali.

Sebbene la portata di tale delega non sembra andare oltre il limite degli "elementi non essenziali" dell'atto legislativo, è previsto anche in questo caso il consueto criterio della durata indeterminata della delega stessa.

A tale ultimo riguardo, si propone un estratto della citata risoluzione del 23 novembre 2010 della 14^a Commissione (*Doc. XVIII*, n. 66): *"... il conferimento di una delega senza scadenza temporale o non adeguatamente circostanziata configura un vizio di legittimità dell'atto che, oltre ad essere eccepibile con le modalità previste dai Trattati, costituisce un vulnus alle prerogative dei Parlamenti nazionali. A questi ultimi spetta infatti, nelle materie di competenza concorrente, vigilare sulla migliore allocazione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri mediante il controllo del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Una delega che trasferisca a tempo indeterminato alla Commissione il potere di legiferare in settori, per quanto non essenziali, oggetto di competenza concorrente, priva altresì a tempo indeterminato i Parlamenti nazionali di parte delle loro prerogative, non potendo essi più svolgere alcuna verifica sull'operato della Commissione e alcuna valutazione sull'opportunità di rinnovare i medesimi principi e criteri di delega o di rinnovare la delega stessa"*.